

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 750 del 24 marzo 2022

Preso d'atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - Anno 2022

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n.74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - alla data del 31 dicembre 2022, con legge 30 dicembre 2021, n.234.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*» ed in particolare l'art. 3-bis, commi 8° e 9°, con i quali sono state disposte le modalità per l'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di risorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1°, del citato d.l. n. 74/2012 per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma.

Visto altresì il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*» ed in particolare l'articolo 6-sexies «*Assunzioni di personale*» e sue s.m.i., con il quale i succitati commi 8° e 9° del d.l. n. 95/2012 sono stati aggiornati nella loro stesura e sono state meglio disciplinate regole e termini per provvedere all'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di dette risorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed agli altri Organi istituzionali coinvolti con la ricostruzione.

Ricordato il d.p.c.m. 12 febbraio 2014 «*Riparto del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 per le annualità 2013 e 2014, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74*», con il quale sono identificate le percentuali di riparto dei fondi tra i tre Commissari delegati alla ricostruzione post-sisma 2012, in base alla rispettiva competenza territoriale ed al danno complessivamente stimato.

Richiamata la legge 30 dicembre 2021, n.234 «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*», la quale, all'articolo 1, comma 459, fra l'altro ha previsto che «*le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022 nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022» e le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022». A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022».*

Preso atto del fatto che il combinato disposto del succitato comma 459 autorizza:

- il prolungamento a tutto l'anno 2022 delle capacità assunzionali con contratti di lavoro flessibile sancita dal citato articolo 3-bis, commi 8° e 9°, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i.;
- prevede all'uopo una spesa massima di € 15.000.000,00, dei quali, ai sensi del d.p.c.m. 12 febbraio 2014, € 1.005.000,00 sono l'importo di competenza del Commissario delegato per la ricostruzione in Regione Lombardia;
- rinnova per l'anno 2022 anche il riconoscimento delle spese per straordinari per il personale aggiuntivo suddetto, prevedendo all'uopo una spesa massima di € 300.000,00, dei quali, sempre ai sensi del d.p.c.m. 12 febbraio 2014, € 20.100,00 sono di competenza del Commissario delegato per la ricostruzione in Regione Lombardia;
- prescrive che a tali spese si provveda «*mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122*».

Ricordato che con proprie precedenti ordinanze:

- 19 novembre 2013, n. 32, «*Intesa ai sensi dell'art. 6 sexies, comma 1, del decreto legge 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013 che modifica i commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per il riparto tra i Comuni interessati delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*»;
- 17 luglio 2014, n. 55, «*Intesa ai sensi dell'art. 6 sexies, comma 1, del decreto-legge n. 43/2013, come convertito dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, che modifica i commi 8 e 9 dell'art. 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per il riparto tra i Comuni interessati di ulteriore personale integrativo di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*»;
- 4 dicembre 2014, n. 75, «*Intesa sull'accordo ex-art. 15 l. n. 241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.*»;
- 23 aprile 2015, n. 100 «*Intesa sull'accordo ex art. 15 l. n.241/1990 per la proroga dei contratti a tempo determinato del personale assunto nell'esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 94 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.*»;
- 23 novembre 2016, n. 271 «*Preso d'atto dell'Accordo intercorso tra i Comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e/o per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - Anni 2017 e 2018*»;
- 13 febbraio 2019, n. 465 «*Preso d'atto ex-post dell'accordo intercorso tra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - anni 2018 e 2019*»;
- 11 marzo 2019, n. 471 «*Proroga, ai sensi della legge n. 145/2018, dell'adesione all'accordo intercorso tra i comuni in data 27 novembre 2018 e finalizzato alla prosecu-*

Serie Ordinaria n. 13 - Venerdì 01 aprile 2022

zione dei contratti a tempo determinato per le risorse aggiuntive di personale dedicate alla ricostruzione, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. - Estensione della copertura finanziaria all'anno 2020»;

- 26 gennaio 2021, n. 642 «Preso atto dell'accordo intercorso fra i comuni interessati per la proroga di contratti a tempo determinato e per nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3 bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., nonché della loro destinazione e del relativo riparto - anno 2021»;
- 25 giugno 2021, n. 690 «Finanziamento dell'ordinanza commissariale 5 febbraio 2021, n. 642 - Rimborso degli oneri per il personale aggiuntivo assunto con contratti a tempo determinato, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. - Anno 2021»;
- il Commissario delegato ha formalizzato l'intesa con i succitati Comuni e ha garantito nel tempo, per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, la copertura delle spese afferenti alle risorse aggiuntive di personale assunte dai Comuni interessati per l'espletamento delle pratiche relative alla ricostruzione.

Preso atto dell'esigenza più volte manifestata dai Sindaci del «cratere sismico» di poter continuare ad usufruire di personale aggiuntivo esperto, con contratto di lavoro flessibile, per far fronte all'ingente carico di lavoro in capo agli uffici a causa della situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 e per la relativa opera di ricostruzione.

Preso atto altresì del fatto che il Gruppo di Lavoro Tecnico Ristretto dei Sindaci dell'area terremotata, nella seduta del 13 gennaio 2022, a fronte del particolare momento di sovraccarico degli uffici tecnici comunali, ha stabilito che le assunzioni aggiuntive per l'anno 2022 debbano comunque essere garantite anche a scapito della riduzione del budget del Commissario disponibile per la ricostruzione, non avendosi ad oggi ancora dati certi sulla spesa per quest'ultima, proprio a causa dei ritardi accumulati in questi anni dai Comuni per l'insostenibile carico di lavoro.

Dato atto del fatto che i Comuni terremotati di Borgo Mantovano, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica hanno stipulato fra loro e fatto pervenire al Commissario delegato per la prescritta adesione l'Accordo ex-articolo 15, della legge n. 241/1990, finalizzato alla destinazione di 33 posizioni di personale da assumersi a tempo determinato e con contratti di lavoro flessibile, con qualifiche di Istruttore direttivo tecnico o amministrativo, categoria D, posizione economica D1 e di Istruttore tecnico o amministrativo, categoria C, posizione economica C1, ai sensi e per gli effetti del novellato comma 2°, dell'articolo 3-bis, del d.l. n. 113/2016 e dei commi 8° e 9°, dell'articolo 3-bis del d.l. n. 95/2012 e s.m.i..

Considerato il fatto che i suddetti Sindaci, a fronte del carico straordinario di adempimenti tecnico-amministrativi esistente ed al fine di poter continuare ad usufruire del personale già assunto ed appositamente formato nella materia, hanno chiesto alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio di poter stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato con gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, una volta raggiunto il limite massimo dei 36 mesi previsto dall'art. 19 del d.l. n. 81/2015.

Preso atto del parere all'uopo espresso dal Direttore dell'Ufficio per l'Organizzazione ed il Lavoro Pubblico del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. DFP 0052815 P-4.17.1.7.4 del 12 ottobre 2016, nel quale si afferma che «non sussistono ragioni di carattere interpretativo che giustificano l'esclusione delle pubbliche amministrazioni dall'ambito applicativo della disposizione» contenuta nell'art. 19 del citato d.l. n. 81/2015 e che conseguentemente i Comuni in argomento possono stipulare «un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, ... presso la direzione territoriale de/lavoro competente per territorio».

Ritenuto conseguentemente di poter esprimere intesa a quanto stabilito nell'Accordo ex-articolo 15, della legge 241/1990, finalizzato alla destinazione di 33 posizioni di personale da assumersi a tempo determinato e con altri contratti di lavoro flessibile, con qualifiche di Istruttore direttivo tecnico o amministrativo, categoria D, posizione economica D1 e di Istruttore tecnico o amministrativo, categoria C, posizione economica C1, ai sensi e per gli effetti del novellato comma 2°, dell'articolo 3-bis,

del d.l. n. 113/2016 e dei commi 8° e 9°, dell'articolo 3-bis del d.l. n. 95/2012 e s.m.i., sottoscritto dai Sindaci dei Comuni terremotati di: Borgo Mantovano, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica e trasmesso con nota p.e.c. 3 marzo 2022, protocollo n. 1284, assunto in atti in pari data con protocollo n. C1.2022.0000363, allegato sub-lettera A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, riservando per la sua attuazione la somma di € 1.005.000,00.

Ritenuto, altresì, di dover suddividere la somma riservata fra i diversi comuni e gruppi di comuni aderenti all'Accordo, così come già fatto negli anni 2020 e 2021, secondo quanto stabilito nel succitato accordo, al fine di favorire, mediante lo strumento del budget finanziario predeterminato, la selezione di personale anche attraverso l'accesso a diverse forme di contratto flessibile, quale ad esempio il contratto di somministrazione di lavoro, nel seguente modo:

Comuni Singoli o Associati	Risorse disponibili per l'Anno 2022
Moglia (8 operatori)	€ 243.636,36
Gonzaga (5,5 operatori)	€ 167.500,00
Quistello (5,2 operatori)	€ 158.363,64
San Benedetto Po (1,7 operatori)	€ 51.772,73
Pegognaga e Motteggiana (2,6 operatori)	€ 79.181,82
Poggio Rusco, Magnacavallo, Sermide e Felonica, Borgo Mantovano (5 operatori)	€ 152.272,73
San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Quingentole, Schivenoglia (5 operatori)	€ 152.272,73
TOTALE:	€ 1.005.000,00

garantendo, se del caso, la possibilità di ridistribuire a saldo le eventuali economie in favore di quei Comuni che non fossero riusciti a rispettare il budget di spesa loro assegnato nell'annualità di competenza.

Ritenuto infine di dover incaricare il Soggetto Attuatore della gestione dei rimborsi, nonché di provvedere alla raccolta, presso i singoli Comuni interessati, di copia degli atti inerenti i contratti di lavoro stipulati in attuazione del succitato Accordo e delle relative pezze giustificative di spesa finalizzate al futuro rimborso ai Comuni delle remunerazioni lorde, del rateo di tredicesima e degli oneri previdenziali ed assistenziali da questi anticipati per le suddette 46 risorse di personale aggiuntivo.

Verificata la disponibilità delle somme necessarie a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012 e s.m.i., le cui risorse sono già state versate, a disposizione del Commissario delegato, su apposito conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia - Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa, capitolo 706.

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn. 26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di esprimere intesa al nuovo Accordo ex-articolo 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i., adottato da 14 Comuni del cosiddetto «cratere sismico», in esecuzione delle rispettive Deliberazioni delle Giunte Comunali e finalizzato alla destinazione di 33 posizioni di personale da assumersi a tempo determinato e con altri contratti di lavoro flessibile, con qualifiche di Istruttore direttivo

tecnico o amministrativo, categoria D, posizione economica D1 e di Istruttore tecnico o amministrativo, categoria C, posizione economica C1, ai sensi e per gli effetti del novellato comma 2°, dell'articolo 3-bis, del d.l. n. 113/2016 e dei commi 8° e 9°, dell'articolo 3-bis del d.l. n. 95/2012 e s.m.i., allegato sub-lettera A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di ritenere finanziabili le spese derivanti dall'Accordo di cui al precedente Punto 1., rilevando che attualmente il monitoraggio della spesa evidenzia una sostanziale copertura degli interventi di ricostruzione già oggetto di concessione o preventivati e ritenendo condivisibile la richiesta dei Sindaci di privilegiare il buon funzionamento degli uffici tecnici comunali in questa fase, anche a scapito dell'erosione di parte del budget assegnato al Commissario per possibili futuri aumenti della spesa o finanziamento di interventi ad oggi ancora non progettati;

3. di riservare conseguentemente per finanziamento della spesa derivante dall'Accordo di cui al precedente Punto 1., inerente la remunerazione del personale integrativo assunto a tempo determinato per l'anno 2022, la somma complessiva di € 1.005.000,00 (unmilione-cinquemila/00), con spesa a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art. 2 del citato d.l. n. 74/2012 e s.m.i., le cui risorse sono già state versate, a disposizione del Commissario delegato, su apposito conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca D'Italia - Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa, capitolo 706;

4. di fissare il seguente riparto economico della somma:

Comuni Singoli o Associati	Risorse disponibili per l'Anno 2022
Moglia (8 operatori)	€ 243.636,36
Gonzaga (5,5 operatori)	€ 167.500,00
Quistello (5,2 operatori)	€ 158.363,64
San Benedetto Po (1,7 operatori)	€ 51.772,73
Pegognaga e Motteggiana (2,6 operatori)	€ 79.181,82
Poggio Rusco, Magnacavallo, Sermide e Felonica, Borgo Mantovano (5 operatori)	€ 152.272,73
San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Quingentole, Schivenoglia (5 operatori)	€ 152.272,73
TOTALE:	€ 1.005.000,00

5. di incaricare il Soggetto Attuatore della gestione dei rimborsi, nonché di provvedere alla raccolta, presso i singoli Comuni interessati, di copia degli atti inerenti i contratti di lavoro stipulati in attuazione del succitato Accordo e delle relative pezze giustificative di spesa finalizzate al futuro rimborso ai Comuni delle remunerazioni lorde, del rateo di tredicesima e degli oneri previdenziali ed assistenziali da questi anticipati per le suddette 33 risorse di personale aggiuntivo.

6. di trasmettere il presente atto a tutti i Comuni interessati, nonché ad ANCI Lombardia;

7. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana

Accordo ex art. 15 L. 241/1990 per la definizione della destinazione di 33 posizioni a tempo determinato e anche con altri contratti di lavoro flessibile per istruttore direttivo tecnico e amministrativo categoria D posizione economica D1 e istruttore tecnico e amministrativo categoria C posizione economica C1 di cui al comma 2 dell'art. 3-bis del DL 113/2016 e ai commi 8 e 9 dell'art. 3-bis del DL 95/2012 e s.m.i., in riferimento alle risorse destinate di cui all'articolo 2 del DL 74/2012 e all'articolo 1, comma 459, della Legge 234/2021.

TRA

- Comune di **Borgo Mantovano** (ex Comuni di Villa Poma, Pieve di Coriano e Revere), rappresentato da Alberto Borsari in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di **G. C. n. 8 del 02/02/2022;**
- Comune di **Gonzaga**, rappresentato da Elisabetta Galeotti in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di **G. C. n. 13 del 02/02/2022;**
- Comune di **Magnacavallo**, rappresentato da Arnaldo Marchetti in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di **G. C. n. 11 del 22/02/2022;**
- Comune di **Moglia**, rappresentato da Simona Maretti in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di **G. C. n. 5 del 03/02/2022;**
- Comune di **Motteggiana**, rappresentato da Stefano Pellicciardi in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di **G. C. n. 2 del 21/02/2022;**
- Comune di **Pegognaga**, rappresentato da Matteo Zilocchi in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di **G. C. n. 15 del 08/02/2022;**
- Comune di **Poggio Rusco**, rappresentato da Fabio Zacchi in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di **G. C. n. 7 del 03/02/2022;**
- Comune di **Quingentole**, rappresentato da Luca Perlari in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di **G. C. n. 8 del 11/02/2022;**
- Comune di **Quistello**, rappresentato da Gloriana Dall'Oglio in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di **G. C. n. 7 del 01/02/2022;**
- Comune di **San Benedetto Po**, rappresentato da Roberto Lasagna in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di **G. C. n. 12 del 01/02/2022;**
- Comune di **San Giacomo delle Segnate**, rappresentato da Giuseppe Brandani in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di **G. C. n. 5 del 05/02/2022;**
- Comune di **San Giovanni del Dosso**, rappresentato da Angela Zibordi in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di **G. C. n. 3 del 01/02/2022;**
- Comune di **Schivenoglia**, rappresentato da Federica Stolfinati in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di **G. C. n. 5 del 07/02/2022;**
- Comune di **Sermide e Felonica**, rappresentato da Mirko Bortesi in qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di **G. C. n. 8 del 04/02/2022;**

PREMESSO CHE

- il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 - articolo 3 bis, come modificato dall'art. 6-sexies del decreto legge n. 43 del 26 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, nel comma 8 autorizza, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^a agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- la legge 27 dicembre 2013, n.147 art. 1 comma 367, come modificata dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 stabilisce che nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari Delegati, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135,

- sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis;
- la legge 26 febbraio 2016 n. 21 di conversione, con modificazioni, del DL 210/2015 ha prorogato lo stato di emergenza al 31/12/2018;
 - successivamente, la legge 4 dicembre 2017 n. 172 di conversione, con modificazioni, del DL 16 ottobre 2017 n. 148 ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31/12/2020;
 - il comma 2 dell'art. 3-bis del DL 113/2016 modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 stabilisce che, al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per le annualità 2017, 2018 e 2019, per poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e analoghi livelli qualitativi delle prestazioni, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis del DL 95/2012. Agli oneri derivanti dal citato comma si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmati e da programmare di cui al DL 74/2012;
 - il successivo D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto all'art. 14 comma 9 che il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del citato D.L. n. 43/2013 sia prorogato al 31 dicembre 2020;
 - il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (di cui all'articolo 1, comma 3, del D.L. 74/2012) è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 con l'articolo 15, comma 6, del D.L. 162/2019 convertito dalla L. 28 febbraio 2020 n. 8;
 - il comma 12 dell'art. 57 del DL n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13.10.2020 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del DL 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2021, precisando altresì che agli oneri derivanti dal suddetto comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'art. 114 del citato D.L. n. 104/2020;
 - l'art.1, comma 459, della legge 30 dicembre 2021, n.234 ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122.

DATO ATTO CHE

- fra i comuni colpiti dagli eventi sismici succedutisi a decorrere dal 20 maggio 2012 nel territorio lombardo è stato stipulato un accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 circa la destinazione delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e le modalità di supporto tecnico ai comuni non destinatari di risorse umane. L'accordo stabilisce che le risorse finanziarie, di cui all'art. 6-sexies del DL 43/2013 convertito in L. 71/2013, per l'acquisizione di personale integrativo da assumere con contratti di lavoro flessibile, in ragione della loro limitatezza, sono assegnate ai Comuni di Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Villa Poma (ora: Borgo Mantovano a seguito di fusione tra i Comuni di Villa Poma, Pieve di Coriano e Revere) sottoscrittori del presente accordo;
- con ordinanza del Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 n. 499 del 19 luglio 2019, valutato che in numerosi Comuni fra quelli individuati dal D.L. 74/2012, D.L.

83/2012, D.L. 174/2012 e D.L. 113/2016 e rientranti nel perimetro di vigenza dello Stato di Emergenza post sismico l'opera di ricostruzione era conclusa, è stato rideterminato, ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 43°, secondo alinea, del D.L. 148/2017 il perimetro dei Comuni lombardi interessati dalla proroga dello Stato di Emergenza e della relativa normativa emergenziale afferente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

DATO ATTO CHE

- ai sensi del comma 8 dell'art. 3-bis del DL 95/2012 l'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012;
- successivamente il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 stabilisce un differente riparto del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, individuando la quota di riparto del 6,7 % in favore della regione Lombardia;
- l'ammontare complessivo delle risorse economiche finalizzate a finanziare l'assunzione del personale con contratto a tempo determinato e anche con altri contratti di lavoro flessibile è stabilito con atto dell'Autorità Commissariale, previa intesa tra i Comuni sottoscrittori della presente intesa così come stabilito dal comma 8 dell'articolo 3-bis del DL 95/2012;

PRESO ATTO CHE

gli eventi sismici succedutisi a decorrere dal 20 maggio 2012 nel territorio lombardo e l'attività di gestione dell'emergenza e della successiva ricostruzione hanno determinato in capo ai Comuni l'insorgere di un carico straordinario di adempimenti tecnico – amministrativi i quali, nell'attuale fase di piena attività di ricostruzione, sono progressivamente aumentati in numero e settore di intervento;

CONSIDERATO CHE

i comuni sottoscrittori del presente accordo hanno stipulato una convenzione per la gestione associata delle attività di selezione delle risorse di personale necessarie a far fronte alle attività di ricostruzione post sismica di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto- legge 6 luglio 2012 n. 95, come modificato dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, individuando come comune capofila il Comune di Gonzaga

RITENUTO CHE

tale convenzione rimandava a successivi accordi la definizione dei criteri di assegnazione del personale e le modalità di loro gestione;

DATO ATTO CHE

nel settembre 2013 sono state avviate dal Comune di Gonzaga, in qualità di Comune capofila, per conto degli altri Comuni sottoscrittori del presente accordo, procedure di selezione per l'assunzione a tempo determinato di istruttori direttivi tecnici – cat. D posizione economica D1 (CCNL dipendenti enti locali) e di istruttori direttivi amministrativi – cat. D posizione economia D1 (CCNL dipendenti enti locali);

PRESO ATTO CHE

a seguito delle dimissioni di ulteriori Istruttori Direttivi Tecnici presso i Comune sottoscrittori e tenuto conto dell'esaurimento della graduatoria formata nel 2013, i Comuni interessati hanno provveduto ad indire selezione pubblica per la formazione di una nuova graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato di Istruttore Direttivo Tecnico da destinare alle pratiche Sisma, la cui graduatoria è stata pubblicata in data 22/04/2016, 19/05/2017 e 14/11/2017;

RISCONTRATO CHE

con nota protocollo 52815 P-4.17.1.7.4 del 12.10.2016 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica afferma che "non sussistono ragioni di carattere interpretativo che giustificano l'esclusione delle pubbliche amministrazioni dall'ambito applicativo della disposizione" contenuta nell'art.19 del DL 81/2015 la quale prevede la possibilità di stipulare, presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, una volta raggiunto il limite massimo dei 36 mesi previsto dallo stesso articolo;

PRESO ATTO CHE

nonostante le numerose procedure di selezione del personale attivate dai Comuni interessati al fine di reperire dette risorse, la dotazione complessiva di personale integrativo assunto nei Comuni sottoscrittori del presente Accordo risulta sempre sottodimensionata a causa del costante turn-over degli assunti, i quali, trovando impieghi più stabili, lasciano l'impiego con contratto flessibile offerto dai Comuni terremotati ai sensi di legge

RISCONTRATO CHE

attraverso l'analisi della documentazione fornita da Struttura Commissariale sul numero di interventi di ricostruzione privata e pubblica alla data del 31/12/2021, i Sindaci sottoscrittori del presente Accordo hanno realizzato un monitoraggio dei fabbisogni di personale integrativo volto a comprendere le necessità dei Comuni in termini di professionalità, profili, specializzazioni, numero di unità di personale aggiuntivo necessario per una buona conduzione dell'attività di assistenza alla popolazione e ricostruzione;

CONSIDERATO CHE

in tale situazione, al fine di consentire una più rapida evasione degli adempimenti connessi alla ricostruzione pubblica e privata post-sisma ed agevolare un più rapido ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione, risulta necessario modificare il precedente accordo sottoscritto tra i Comuni sottoscrittori della presente intesa prevedendo una differente distribuzione del numero delle posizioni, consentendo la possibilità di effettuare assunzioni di personale a tempo determinato e anche con altri contratti di lavoro flessibile per posizioni di istruttore direttivo tecnico e istruttore direttivo amministrativo categoria D posizione economica D1 e per posizioni di istruttore tecnico e istruttore amministrativo categoria C posizione economica C1;

CONSIDERATO CHE

le attività cui dovranno essere destinate le risorse di personale assunte a tempo determinato e anche con altri contratti di lavoro flessibile sono principalmente quelle inerenti all'evasione di pratiche connesse alla ricostruzione degli immobili di civile abitazione, alla trattazione delle richieste di contribuzione attraverso la piattaforma MUTA e alle conseguenti pratiche edilizie, alle verifiche degli stati di avanzamento lavori e all'autorizzazione dei pagamenti, alle pratiche edilizie connesse al ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive, alla realizzazione di interventi di ripristino e/o ricostruzione di edifici pubblici danneggiati dal sisma;

VALUTATO CHE

si ritiene necessario prevedere efficaci criteri per l'attribuzione del personale e, quindi, delle risorse necessarie al loro finanziamento fra i Comuni sottoscrittori del presente accordo affinché essi siano in grado di affrontare differenti fabbisogni d'intervento correlati a differenziati effetti distruttivi prodotti dal sisma;

CONSIDERATO CHE

l'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legge 95/2012, come convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, modificato dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 consente il ricorso a personale integrativo con

- contratti di lavoro flessibile, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione, con i seguenti limiti: euro 3.750.000,00 per l'anno 2012, euro 20.000.000,00 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000,00 per l'anno 2014; euro 25.000.000,00 per l'anno 2015 ed euro 25.000.000,00 per l'anno 2016;
- l'applicazione di quanto disposto all'art. 6-sexies comma 1 della citata Legge n. 71 del 25 giugno 2013 che converte il DL 43/2013, in riferimento alla ripartizione delle risorse tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, prevede l'assegnazione del 92,3% delle risorse all'Emilia Romagna, il 6,7% alla Lombardia e l'1% al Veneto (ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014);
 - in riferimento a quanto disposto dall'articolo 3-bis, commi 8 e 9, del decreto legge 95/2012, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e modificato in ultimo dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e a quanto disposto dall'art. 6-sexies comma 1 della citata Legge n. 71 del 25 giugno 2013 che converte il D.L. n. 43/2013, le risorse assegnate alla Regione Lombardia per il ricorso a personale integrativo con contratti di lavoro flessibile ammontano, come limite massimo, a euro 1.340.000,00 (unmilioneottocentoquarantamila) per l'anno 2018 ed euro 1.840.000,00 (unmilioneottocentoquarantamila) per l'anno 2019;
 - l'art. 1 comma 764 della legge 205/2017 dispone che il Presidente della regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione può destinare, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 per rimborsare i costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^a agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le assunzioni di tali unità di personale, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono effettuate dai comuni singoli ovvero dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile avviene previa intesa tra i comuni e le unioni di comuni;
 - con l'ordinanza del Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Mantova e Cremona il 20 e 29 maggio 2012 n. 471 del 11/03/2019 si è provveduto, tra l'altro, a:
 1. fissare, in continuità con i propri precedenti atti ed in armonia con le disposizioni normative in materia, quali limiti massimi di spesa complessivamente riconoscibili in favore dei comuni per il rimborso degli oneri derivanti da assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile a supporto degli Uffici tecnici comunali per le attività di ricostruzione susseguenti gli eventi sismici del maggio 2012 i seguenti:
 - fino ad un massimo di €. 1.340.000,00 per l'annualità 2018 e
 - fino ad un massimo di €. 1.840.000,00 per le annualità 2019 e 2020
 2. di provvedere all'integrazione del finanziamento della spesa, già fissata con la precedente Ordinanza n.465 e finalizzata alla remunerazione del personale integrativo assunto a tempo determinato, con la somma complessiva di ulteriori € 1.840.000,00 e conseguentemente di riservare complessivi € 4.640.000,00 (quattromilioneisecentoquarantamila/00), per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2018 e fino al 31 dicembre 2020, con spesa a valere sul Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.2 del citato D.L. n.74/2012 e s.m.i., le cui risorse sono già state versate, a disposizione del

Commissario delegato, su apposito conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca D'Italia - Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa, capitolo 706;

3. utilizzare, con le modalità e nei termini in cui saranno rese disponibili, le risorse finanziarie previste dal comma 12 dell'art. 57 del DL n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13.10.2020, a copertura delle spese sostenute, dai Comuni sottoscrittori del presente Accordo, per le assunzioni con contratti a tempo determinato e anche altri contratti flessibili per l'annualità 2021 ai sensi del comma 12 dell'art. 57 del DL n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13.10.2020 e del comma 2 dell'articolo 3-bis del DL 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.2016, n. 160. L'ammontare massimo di risorse finanziarie che potranno essere utilizzate è di euro 1.675.000,00 (unmilione seicentosettantaquattro mila/00), determinato applicando all'importo di euro 25.000.000 previsto dal comma 12 dell'art. 57 del DL 104/2020 l'aliquota del 6,7% di riparto a favore della Regione Lombardia prevista dal DPCM 12 febbraio 2014;
- nella recente seduta del Gruppo di Lavoro tecnico ristretto il Soggetto Attuatore si è reso disponibile a:
 - o utilizzare, con le modalità e nei termini in cui saranno rese disponibili, le risorse finanziarie previste dal comma 459 dell'art. 1 della LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234, a copertura delle spese sostenute, dai Comuni sottoscrittori del presente Accordo, per le assunzioni con contratti a tempo determinato e anche altri contratti flessibili per l'annualità 2022 ai sensi del medesimo comma e del comma 2 dell'articolo 3-bis del DL 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.2016, n. 160. L'ammontare massimo di risorse finanziarie che potranno essere utilizzate è di euro 1.005.000,00 (unmilione cinquemila/00), determinato applicando all'importo di euro 15.000.000 previsto dal citato comma 459 dell'art. 1 della LEGGE 234/2021 l'aliquota del 6,7% di riparto a favore della Regione Lombardia prevista dal DPCM 12 febbraio 2014;
 - o soddisfare la richiesta formulata dai Sindaci provvedendo con apposito atto ad assegnare, ai Sindaci dei diversi "Gruppi di Comuni" aderenti al presente Accordo e sulla base della ripartizione in esso indicata, un ammontare di risorse finanziarie per l'anno 2022 utilizzabile per garantire ad ognuno di essi la massima flessibilità nella selezione del personale necessitante ai propri uffici per le attività connesse alla ricostruzione post-sisma, nel rispetto dell'ammontare massimo previsto dal citato comma 459 dell'art. 1 della LEGGE 234/2021.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

TRA I COMUNI DI

Borgo Mantovano (ex Comuni di Villa Poma, Pieve di Coriano e Revere), Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Felonica e Sermide.

SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE INTESA

ART. 1 – Finalità, oggetto e durata

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto ed esprimono l'oggetto e le finalità del presente accordo.
2. Il presente accordo riguarda la quantificazione e i criteri di assegnazione delle 33 risorse di personale integrativo assunto, nei limiti dell'ammontare di risorse finanziarie assegnate con il succitato apposito provvedimento, con contratto a tempo determinato e anche con altri contratti di lavoro flessibile e le conseguenti modalità di utilizzo nei Comuni sottoscrittori del presente accordo;
3. Il personale di cui al comma precedente sarà assunto dai singoli comuni utilizzatori con contratti di lavoro flessibile, fino al 31/12/2022 e nei periodi successivi ove permangano le condizioni di cui in premessa.
4. La durata del presente accordo decorre dal 01 gennaio 2022 e termina il 31 dicembre 2022.

Art. 2 – Impiego del personale

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo, il personale integrativo assunto a tempo determinato sarà impiegato per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) Evasione delle domande di contributo per la ricostruzione degli immobili di civile abitazione;
 - b) Evasione delle pratiche edilizie coinvolte nelle procedure di richiesta di contributo per la ricostruzione degli immobili di civile abitazione;
 - c) Evasione delle pratiche edilizie coinvolte nelle ricostruzioni di immobili utilizzati per le attività produttive;
 - d) Espletamento delle procedure amministrative relative alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;
 - e) Controllo dello stato di avanzamento lavori in riferimento alle procedure di rimborso degli immobili di civile abitazione e la ricostruzione di opere pubbliche;
 - f) Rendicontazione delle somme erogate per quanto riguarda le procedure di rimborso degli immobili di civile abitazione e la ricostruzione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici;
 - g) Informazione e assistenza al pubblico;
 - h) Progettazione e revisione organizzativa delle procedure;
 - i) Ulteriori attività accessorie necessarie e rientranti nelle mansioni attribuibili al profilo professionale di inquadramento.

Art. 3 – Distribuzione del personale

1. Ai fini del riparto delle risorse e con riferimento alle quote spettanti ai Comuni, le Parti concordano di individuare alcuni fattori per dimensionare la ripartizione delle 33 risorse di personale integrativo per l'anno 2022:
 - a) numero complessivo di interventi di ricostruzione privata in corso (dato al 31/12/2021);
 - b) numero interventi di ricostruzione pubblica in corso (dato al 31/12/2021).
2. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo, le 33 risorse di personale integrativo assunto a tempo determinato e anche con altri contratti di lavoro flessibile sono così distribuite:
 - a. Moglia: n. 8 risorse;
 - b. Gonzaga: n. 5,5 risorse;
 - c. Quistello: n. 5,2 risorse;
 - d. S. Benedetto Po: n. 1,7 risorse;

- e. Pegognaga, Motteggiana: n. 2,6 risorse;
- f. Poggio Rusco, Magnacavallo, Sermide e Felonica, Borgo Mantovano (ex Comuni di Villa Poma, Pieve di Coriano e Revere): n. 5 risorse;
- g. S. Giacomo delle Segnate, S. Giovanni del Dosso, Quingentole, Schivenoglia: n. 5 risorse.

Nel rispetto del numero delle posizioni indicate, e nei limiti delle risorse finanziarie che saranno assegnate, è prevista la possibilità di effettuare assunzioni di personale a tempo determinato e anche con altri contratti di lavoro flessibile per posizioni di istruttore direttivo tecnico e istruttore direttivo amministrativo categoria D posizione economica D1 CCNL dipendenti enti locali e per posizioni di istruttore tecnico e istruttore amministrativo categoria C posizione economica C1 CCNL dipendenti enti locali;

3. I comuni citati nei punti e) f) e g) gestiscono in forma associata le attività tecniche e amministrative connesse alla ricostruzione, secondo quanto previsto da una Convenzione allo scopo stipulata.
4. I singoli comuni o il Comune capofila, nell'ambito di una convenzione, utilizzatori del personale procederanno alla rendicontazione delle spese conseguenti alle assunzioni alla competente Autorità Commissariale.
5. L'organizzazione e le procedure amministrative previste dalle convenzioni, sono gestite sulla base della legge, delle disposizioni statutarie e regolamentari del Comune capofila.
6. Il Comune capofila mantiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti e i rapporti istituzionali con l'Autorità Commissariale competente e la Regione Lombardia in relazione alle attività previste dalla convenzione.
7. L'assegnazione delle risorse finanziarie pari a €. 1.005.000 (unmilione CINQUEMILA/00) è stata così concordata come spesa massima per Comune o gruppo di Comuni:

-MOGLIA	€ 245.000,00 (duecentoquarantacinquemila/00)
-GONZAGA	€ 170.000,00 (centosettantamila/00)
-QUISTELLO	€ 155.000,00 (centocinquantacinquemila/00)
-PEGOGNAGA, MOTTEGGIANA	€ 80.000,00 (ottantamila/00)
-SAN BENEDETTO PO	€ 50.000,00 (cinquantamila/00)
-SERMIDE E FELONICA (gruppo)	€ 152.500,00 (centocinquantaduemilacinquecento/00)
- SAN GIACOMO (gruppo)	€ 152.500,00 (centocinquantaduemilacinquecento/00)

Art. 4 – Assegnazione e gestione del personale

1. Individuato il soggetto con cui sottoscrivere il contratto di lavoro, ogni rapporto gestionale e giuridico successivo con tale dipendente è di esclusiva competenza dell'ente con cui viene sottoscritto il contratto di lavoro.

Art. 5 – Spese previste per l'assunzione di personale a tempo determinato

1. Le spese complessive previste per la remunerazione delle 45 risorse di personale integrativo assunto con contratto a tempo determinato e anche con altri contratti di lavoro flessibile ammontano a:
 - a) Annualità 2022: limite massimo € 1.005.000,00 (unmilione CINQUEMILA/00), compreso rateo tredicesima.
2. Le stime riguardanti le spese complessive previste per la remunerazione del personale integrativo assunto a tempo determinato sono state elaborate considerando il valore mensile della remunerazione lorda del personale inquadrato nella cat. C, oltre al rateo di tredicesima e compresi gli

oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente CCNL dipendenti enti locali stimando un costo pro capite di € 30.000,00 (trentamila/00).

Art. 6 – Attività di supporto ai comuni non assegnatari di risorse umane e finanziarie

1. I Comuni sottoscrittori della presente intesa, secondo quanto stabilito dall'accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 per la definizione della destinazione delle risorse di personale di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, s'impegnano a erogare servizi di supporto tecnico ai comuni non destinatari di risorse umane e finanziarie, riguardanti le pratiche di concessione di ricostruzione.
2. Le relazioni fra gli enti sottoscrittori del presente accordo individuati per fornire servizi di supporto tecnico e istruttorio e i comuni destinatari dei servizi sono le seguenti:

Comuni fornitori di servizi	Comuni destinatari dei servizi
Moglia	Mantova, Bagnolo San Vito, Rodigo
Gonzaga	Suzzara, Sabbioneta, Viadana, Marcaria
Quistello	Ostiglia, Unione di comuni lombarda Mincio Po, Borgo Carbonara

3. Le attività di supporto consistono principalmente in attività di consulenza sulle problematiche riguardanti le pratiche di richiesta contributi per le attività di ricostruzione e saranno esplicate attraverso riunioni periodiche tra il personale tecnico;
4. In ogni caso l'attivazione dei servizi erogati rimane nella discrezionalità dei singoli Comuni non sottoscrittori del presente accordo.

Art. 7 - Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via conciliativa tra le parti.

Art. 8 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Mantova, li

Il Sindaco di BORGO MANTOVANO

Il Sindaco di GONZAGA

Il Sindaco di MAGNACAVALLO

Il Sindaco di MOGLIA

Il Sindaco di MOTTEGGIANA

Il Sindaco di PEGOGNAGA

Il Sindaco di POGGIO RUSCO

Il Sindaco di QUINGENTOLE

Il Sindaco di QUISTELLO

Il Sindaco di SAN BENEDETTO PO

Il Sindaco di SAN GIACOMO DELLE SEGNATE

Il Sindaco di SAN GIOVANNI DEL DOSSO

Il Sindaco di SCHIVENOGLIA

Il Sindaco di SERMIDE E FELONICA